



Per facilità di lettura, si riportano gli articoli e i commi che si propone di emendare, evidenziando in giallo le parti del Disegno di legge che si propone di cancellare, e in verde quelle per le quali si propone una diversa formulazione.

Art. 2. (Principi e criteri direttivi generali)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo osserva i seguenti principi e criteri direttivi generali:

a) individuazione delle funzioni di polizia locale dei comuni, delle province e delle città metropolitane **e degli altri enti locali comunque denominati** e dei relativi compiti, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all'articolo 118 della Costituzione;

~~b) individuazione dei compiti peculiari e delle attività svolti dal personale della polizia locale e della specifica professionalità del predetto personale;~~

Si propone di annoverare alla lettera a) tutti gli enti locali, compresi quelli diversi dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, come ad esempio le unioni dei comuni o gli enti parco, onde evitare possibili "vuoti di legislativi" o problematiche interpretative, e l'impossibilità di poter istituire, in tali enti, un servizio di polizia locale. Fermo restando la scelta del legislatore di distinguere, a monte, alla lettera c), le funzioni di polizia locale da quelle delle forze di polizia dello Stato, si propone di cancellare la lettera b), stante l'impossibilità di individuare, in concreto, i "compiti peculiari" della Polizia Locale, alla luce del vigente e complessivo quadro normativo, risultando, data l'ambiguità della formulazione, preferibile quanto già ora disposto dall'art. 5 L. 65/1986, che disciplina compiti e funzioni del personale di Polizia Locale.

Art. 3. (Principi e criteri direttivi specifici)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo osserva i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) individuazione e disciplina delle funzioni per le quali è attribuita la qualità di agente o di ufficiale di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza, mantenendo, per l'attribuzione di quest'ultima, la competenza del prefetto;

b) previsione, con riguardo alla qualifica di agente di pubblica sicurezza di cui alla lettera a), dei seguenti casi in cui la predetta qualifica non può essere conferita e, se conferita, il prefetto ne dichiara la perdita:

1) mancato godimento dei diritti civili e politici;

2) ~~condanna, anche con sentenza non definitiva, a pena detentiva per delitto non colposo, anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale o di esclusione della punibilità;~~

3) sottoposizione a misure di prevenzione;

4) espulsione dalle Forze armate o da corpi militarmente organizzati;

5) destituzione o licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo da una pubblica amministrazione;

~~6) qualora emergano comunque concreti e rilevanti elementi ostativi riferiti alla condotta del personale della polizia locale, anche in assenza di condanna penale, ove la stessa sia lesiva dell'onore e del prestigio del corpo o del servizio di polizia locale, ovvero sia socialmente pericolosa, anche con riferimento al porto delle armi connesso alla qualifica di agente di pubblica sicurezza;~~

Si propongono le sopra evidenziate modifiche al comma 1 lettera b) numero 2 e la cancellazione del numero 6, per mantenere all'attuale sistema di conferimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza (art. 5 c. 2 L. 65/1986), che finora non risulta aver mai evidenziato particolari problematiche e/o conferimenti a soggetti inidonei. Le novità introdotte appaiono infatti estremamente ed ingiustificatamente vessatorie nei confronti degli appartenenti alla Polizia Locale, se non addirittura ai limiti dell'eccezione di incostituzionalità, in relazione alla previsione di revoca della qualifica anche in assenza di condanne definitive e sulla base di valutazioni meramente discrezionali, che potrebbero facilmente essere utilizzate quale strumento di ritorsione ai danni di operatori, per qualsivoglia ragione, ritenuti "scomodi".

c) previsione che le funzioni di polizia giudiziaria, le funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza e i compiti di polizia stradale siano esercitati dal personale che svolge servizio di polizia locale nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza ~~e nei limiti delle proprie attribuzioni;~~

Si propone l'eliminazione della locuzione "nei limiti delle proprie attribuzioni", già esistente nell'attuale legge quadro (art. 5 c. 1 L. 65/1986), e che nel tempo è sempre stata fonte di incertezze operative e altalenanti interpretazioni giurisprudenziali.

d) disciplina delle funzioni del comandante del corpo di polizia locale e dei requisiti di accesso alla relativa qualifica, con la valorizzazione, per il personale della polizia locale in possesso dei requisiti professionali e formativi prescritti, dell'esperienza maturata con pieno merito nel corpo di polizia locale di appartenenza, prevedendo in particolare:

1) omissis;

2) ~~il conferimento dell'incarico a tempo determinato~~ **l'esclusività dell'incarico e il suo conferimento a tempo determinato;**

Si propone di tornare all'originaria formulazione della lettera d) numero 2, in quanto, data la delicatezza del ruolo del Comandante della Polizia Locale, tale funzione può essere svolta solamente in via esclusiva, anche al fine di scongiurare ogni possibile conflitto di interessi derivante da altri incarichi contemporaneamente svolti.

3) omissis;

e) attribuzione alla contrattazione collettiva con il rientro dei Lavoratori nel contratto di natura pubblicistico art.3 del dlgs 165/01 , ~~nell'ambito di apposite sezioni per la polizia locale istituite dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto funzioni locali e della separata area dirigenziale,~~ **della facoltà dell'obbligo** di utilizzare, nell'ambito dei fondi contrattualmente previsti, ~~specifiche risorse da destinare al trattamento accessorio, ivi comprese quelle derivanti da disposizioni di legge che prevedano finanziamenti in favore del~~

~~personale, alla valorizzazione professionale del personale della polizia locale, anche con qualifica dirigenziale, al fine di consentire un costante e progressivo allineamento con gli istituti contrattuali e retributivi riconosciuti alle Forze di Polizia dello Stato, secondo le specifiche indicazioni contenute negli atti di indirizzo di cui all'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;~~

Le modifiche proposte appaiono necessarie per sia ridurre l'eccessivo peso delle contrattazione decentrata, che può produrre enormi disparità di trattamento, a parità di servizio svolto, anche tra enti contermini, sia soprattutto per ridurre l'ingiustificato gap salariale esistente tra gli appartenenti alla Polizia Locale e le Forze di Polizia dello Stato, coi i quali condividono gli medesimi identici rischi professionali.

e bis) inserimento dei lavoratori appartenenti alla Polizia Locale nell'elenco di cui alla tabella A decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374;

Si propone l'introduzione della lettera *e bis*), alla luce della ridotta aspettativa di vita degli appartenenti alla Polizia Locale, rispetto ad altre categorie professionali (studi scientifici stimano una riduzione di aspettativa di vita pari a ben 8 anni), causa in particolare l'attività prolungata in strada, turni intensi ed esposizione all'inquinamento. Per tale ragione appare necessario ricomprendere i lavoratori appartenenti alla Polizia Locale nell'elenco di quelli impegnati in mansioni particolarmente usuranti, così come identificati dal decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67 ed elencati alla tabella A decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374.

f) riconoscimento, nell'ambito delle sezioni negoziali di cui alla lettera e), dei criteri generali di specifici criteri di rappresentatività sindacale calcolati in relazione al solo personale di polizia locale, di cui agli articoli 42, comma 10, e 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

~~Le modifiche proposte appaiono necessarie per dare effettiva rappresentanza alla compagine Polizia Locale, che per specificità deve essere considerata separatamente dagli altri dipendenti dell'ente locale, cosa altrimenti impossibile con l'attuale sistema di calcolo della rappresentatività.~~

g) omissis

h) omissis

i) previsione, per il personale della polizia locale che agisca in qualità di agente di pubblica sicurezza o di ufficiale o agente di polizia giudiziaria, per fatti compiuti in servizio e relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, della facoltà di avvalersi del patrocinio legale di un libero professionista di fiducia con attribuzione del pagamento delle spese legali all'ente di appartenenza ovvero di avvalersi del patrocinio dell'avvocatura dell'ente di appartenenza, ove costituita, ovvero dell'avvocatura dello Stato, nonché previsione del diritto di rivalsa da parte dell'ente di appartenenza se vi è responsabilità dell'imputato per fatto doloso;

Stante la tipicità delle fattispecie individuate dalla lettera *i*), appare opportuno, a completa tutela dall'operatore di Polizia Locale e della sua serenità operativa e del conseguente vantaggio a favore della sicurezza pubblica, consentire allo stesso di potersi avvalere anche dell'avvocatura dello Stato, al pari degli appartenenti alle Forze di Polizia dello Stato.

l) disciplina delle forme di collaborazione con le Forze di polizia dello Stato, prevedendo il collegamento tra il numero unico di emergenza 112 e le sale operative dei corpi di polizia locale e le procedure di accesso da parte di questi ultimi al Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, nonché le modalità di trasmissione, ai fini del loro inserimento negli archivi del predetto Centro elaborazione dati, del contenuto degli atti, delle informative e dei documenti prodotti dai corpi medesimi nel corso delle attività amministrative e di prevenzione e repressione dei reati, nonché dei dati essenziali relativi alle notizie qualificate di reato sulla base dei principi di **onerosità, con attribuzione delle spese all'ente locale, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera b)**, di necessità dell'accesso, di selettività oggettiva e soggettiva dell'accesso stesso e di garanzia della sicurezza informatica;

Trattandosi di attività poste in essere nel primario interesse dello Stato, in relazione all'attività di polizia giudiziaria e alla sicurezza pubblica, non appare sostenibile e razionale l'ipotesi che l'accesso alla suddetta banca dati debba essere a titolo oneroso per l'ente locale.

m) previsione dell'accesso, da parte dei corpi di polizia locale, ai sistemi informativi automatizzati del pubblico registro automobilistico e della Direzione generale per la motorizzazione del Dipartimento per i trasporti e la navigazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nell'esercizio delle funzioni istituzionali previste dalla presente legge e dai decreti legislativi di cui all'articolo 1 e nell'ambito delle proprie attribuzioni, **sulla base del principio di onerosità e con attribuzione delle spese ai sensi della lettera l)**;

Anche in questo caso, trattandosi di attività poste in essere nel primario interesse dello Stato, in relazione alle funzioni istituzionali della Polizia Locale, non appare sostenibile e razionale l'ipotesi che l'accesso alle suddette banche dati debba essere a titolo oneroso per l'ente locale.

n) disciplina dell'armamento **obbligatorio** individuale e di reparto, individuato tra le armi comuni da sparo e le armi a impulsi elettrici, nonché degli strumenti di autodifesa del personale dei corpi di polizia locale;

Allo scopo di porre definitivamente fine alla diatriba, purtroppo ancora attuale, sull'armamento della Polizia Locale, appare opportuno e necessario specificare l'obbligatorietà dell'armamento, a tutela delle previste funzioni istituzionali.

~~o) disciplina relativa all'addestramento, all'uso e al porto delle armi, senza licenza, per ragioni di servizio ovvero anche fuori dal servizio purché nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza o anche al di fuori di tale ambito per esigenze di mobilità connesse alle predette ragioni di servizio e al proprio luogo di dimora abituale e nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), alla tenuta e alla custodia dell'armamento nonché ai casi di revoca o di sospensione dell'affidamento delle armi.~~

disciplina relativa all'addestramento, all'uso e al porto delle armi, senza licenza, anche fuori servizio e fuori dall'ambito territoriale di competenza, alla tenuta e alla custodia dell'armamento nonché ai casi di revoca o di sospensione dell'affidamento delle armi, oltre alla previsione dell'estensione su tutto il territorio nazionale, per il personale di Polizia Locale, della facoltà di cui all'art. 28 Decreto-legge 48/2025 convertito in legge della legge 9 giugno 2025, n. 80.

Appare necessario estendere il porto dell'arma di ordinanza a tutto il territorio nazionale, sia in servizio che fuori servizio, tanto per mere ragioni logistiche, quanto allo scopo di scongiurare eventuali problematiche di carattere giudiziario a carico degli operatori di Polizia Locale per un semplice "sconfinamento" con l'arma di ordinanza al seguito, dovuto a ragioni contingenza. Allo stesso modo, stante i medesimi rischi di ritorsioni corsi dagli appartenenti alle Forze di Polizia dello Stato, appare necessario estendere a detto personale di Polizia Locale la facoltà di portare su tutto il territorio nazionale un'arma privatamente detenuta, recentemente introdotta dall'art. 28 Decreto-legge 48/2025 convertito in legge della legge 9 giugno 2025, n. 80, e successivamente disciplinata dalla circolare nr. 4627 del 5 febbraio 2026 del Dipartimento di Pubblica Sicurezza. Risultano infatti irrazionali ed inutilmente vessatorie nei confronti degli interessati le limitazioni poste dal legislatore in relazione al territorio di appartenenza, come se varcando il confine comunale, un operatore fino a quel momento affidabile al punto da poter portare un'arma, diventasse di colpo un'altra persona, stavolta potenzialmente pericolosa per la sicurezza pubblica.

Art. 4. (Coordinamento tra lo Stato, le regioni e gli enti locali)

1. Nell'esercizio della potestà legislativa ai sensi dell'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 prevedono i principi generali e le disposizioni comuni relativamente alla formazione e all'aggiornamento professionale del personale della polizia locale, salva la potestà legislativa regionale in materia di:

a) formazione e aggiornamento professionale del personale di polizia locale mediante la promozione di strutture formative anche di carattere interregionale, **ovvero tramite convenzioni con gli istituti di formazione delle forze di polizia dello Stato;**

A completezza del possibile ventaglio formativo a cui può accedere la Polizia Locale, nel superiore interesse della sicurezza pubblica, appare opportuno, anche al fine di una maggiore e migliore integrazione tra questa e le forze di polizia dello Stato, che venga annoverata anche la possibilità di ricomprendere, tra le varie opzioni, anche quella della convenzione con gli istituti di formazione delle forze di polizia dello Stato, istituzionalmente preposti e strutturati, anche logisticamente, proprio per la funzione formativa del personale con funzioni di polizia.

Art. 5. (Principi e criteri direttivi relativi ai regolamenti del servizio di polizia locale)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo provvede alla revisione della disciplina in materia di contenuto minimo dei regolamenti del servizio di polizia locale, anche per quanto concerne la disciplina dell'informazione nei riguardi dei diversi livelli di governo e del coordinamento tra essi, nel rispetto delle competenze legislative regionali e dei seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) prevedere che i regolamenti di cui all'alinea provvedano all'individuazione dei dispositivi di tutela dell'incolumità del personale, stabilendo altresì i casi e le modalità per la loro assegnazione, nell'ambito delle seguenti tipologie: dispositivi di contenzione per bloccare i polsi di un individuo; giubbotti antitaglio; giubbotti antiproiettile; cuscini per il trattamento sanitario obbligatorio; caschi e scudi di protezione; altri dispositivi utili all'autotutela dell'integrità fisica degli operatori, ivi compresi dispositivi di videosorveglianza indossabili, idonei a registrare lo svolgimento dell'attività operativa, **nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 della Legge 20 maggio 1970, n. 300;**

Al fine di prevenire eventuali abusi in danno dei lavoratori appartenenti alla Polizia Locale attraverso sistemi di controllo a distanza, appare opportuno e necessario un richiamo alla Legge 20

maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori).

b) prevedere che i regolamenti di cui all'alinea disciplinino i casi in cui possono essere effettuate, al di fuori dell'ambito territoriale di competenza:

- 1) operazioni di polizia giudiziaria e per la contestazione di illeciti, anche amministrativi, d'iniziativa dei singoli operatori nel caso di flagranza di un reato o illecito commesso nel territorio dell'ente di appartenenza o degli enti locali associati;

Allo scopo di preservare l'operatività della Polizia Locale in caso di flagranza, che verrebbe altrimenti compromessa, a scapito della sicurezza pubblica, si propongono le modifiche di cui sopra, che ripropongono l'impianto attualmente vigente (art. 4 c. 4 lett. b) L 65/1986).